Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 agosto 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. **1030**.
Istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali » della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova Pag. 4098

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1963, n. **1031**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione San Pietro Spadafora, del comune di Milazzo (Messina) Pag. 4100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1963, n. **1032**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Mogliano Veneto (Treviso) Pag. 4100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA luglio 1963, n. **1033**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in località Casali del comune di Mentana (Roma) . . Pag. 4100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. **1034**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Domenico, in località Giuntarella del comune di Saponara Villafranca (Messina) Pag. 4100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. **1035**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Mogliano Veneto (Treviso) . . . . Pag. 4100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. **1036**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Mauro, in località Cantinella del comune di Corigliano Calabro (Cosenza) Pag. 4101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1963.
Nomina del Consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti per il quadriennio 1963-1967 . Pag. 4101

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1963.
Classificazione tra le statali di una strada in Piemonte. Pag. 4101

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1963.
Istituzione di una Agenzia consolare in Puerto Ordaz (Venezuela) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Caracas Pag. 4101

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli . . Pag. 4102

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1963.
Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Modena . . . . Pag. 4102

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1963.
Rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina . Pag. 4102

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1963.
Classificazione tra le provinciali di quattordici strade in provincia di Perugia . . . . . . Pag. 4103

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 1039 del 7 agosto 1963. Concimi chimici semplici, composti e complessi. **Pag. 4103**

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di sessantadue Società cooperative di varie Provincie. Pag. 4105
Ministero del tesoro: Media dei cambi Pag. 4106
Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma tedesca Pag. 4106

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a ventisei posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Pag. 4107
Ministero della pubblica istruzione: Graduatoria del concorso per titoli al posto di direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi Pag. 4112
Ministero del tesoro: Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a quarantasei posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale del tesoro. Pag. 4112

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. **1030.**

Istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali » della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 19 settembre 1962, nonchè lo annesso atto aggiuntivo in data 8 aprile 1963, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali » della Facoltà di Medicina e chirurgia della Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 3.

I contributi annui a carico del Pio Istituto « Santa Corona » di Milano, vengono determinati in lire 1.600.000 (unmilioneseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 320.000 (trecentoventimila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università degli studi di Genova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1963

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 5. — VILLA

Repertorio n. 153

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentosessantadue, a questo dì 19 del mese di settembre, in Genova, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti dell'Università stessa giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università alla stipulazione del suddetto atto, con delibera in data 23 luglio 1962;

on. Erisia Gennai Tonietti, nella sua qualità di presidente del Pio Istituto Santa Corona, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto alla stipulazione del suddetto atto, con delibera del 23 maggio 1962;

dott. Bruno Zavattarelli, nella sua qualità di segretario generale del Pio Istituto Santa Corona, anch'egli espressamente delegato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto, con delibera del 23 maggio 1962;

i quali, dando esecuzione a precedenti accordi,

PREMESSO

che, in considerazione della stretta e fattiva collaborazione iniziatasi fra la Clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università degli studi di Genova e il Reparto di neurologia del Pio Istituto Santa Corona di Pietra Ligure, e in vista soprattutto dei futuri sviluppi evolutivi e di specializzazione in programma fra i due Istituti, si è reso necessario provvedere all'istituzione di un posto di assistente alla cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali, da assegnare in permanenza all'Istituto Santa Corona di Pietra Ligure;

che il Consiglio di amministrazione del Pio Istituto Santa Corona, vista l'opera fattiva e la collaborazione prestata dalla Clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università degli studi di Genova presso il Reparto di neurologia del Pio Istituto

Santa Corona di Pietra Ligure, è venuto nella determinazione di convenzionare un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali, da destinare in permanenza al Pio Istituto Santa Corona di Pietra Ligure;

che il Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia e il Consiglio di amministrazione dell'Università di Genova, con rispettive deliberazioni del 4 dicembre 1961 e dell'8 marzo 1962, hanno deliberato, nell'ambito della rispettiva competenza, di accettare, col più vivo compiacimento, la liberalità del Pio Istituto Santa Corona, e hanno approvato all'unanimità lo schema predisposto per la relativa convenzione da stipularsi fra le parti;

Tutto ciò premesso, detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti suindicate, la seguente convenzione

Art. 1.

Presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova, sarà istituito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facoltà, da destinarsi alla cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali.

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza del titolare del predetto posto di assistente, sarà quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, riguardante le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Art. 2.

Il Pio Istituto Santa Corona assume l'obbligazione di corrispondere all'Università di Genova, per il finanziamento del posto di assistente, annualmente, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare del posto stesso, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sugli stipendi del predetto assistente, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina del titolare. Le somme, da versare in quattro rate trimestrali anticipate, sono determinate in lire 1.600.000 (un milione seicentomila) per l'ammontare della spesa media prevista per il posto di assistente, e in lire 320.000 (trecentoventimila) per la costituzione di uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio.

Art. 3.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente disposte dallo Stato, la somma di cui al precedente articolo risultasse inferiore a quella che l'Università di Genova è tenuta a versare allo Stato, il Pio Istituto Santa Corona verserà, annualmente, all'Università, la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che l'inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della convenzione; il posto di cui trattasi sarà soppresso e il titolare cesserà dal servizio.

Art. 4.

La presente convenzione si intenderà inoltre decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui al successivo art. 6;

b) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i casi suddetti il posto di assistente si intenderà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 5.

L'Università degli studi di Genova si obbliga, in esecuzione della presente convenzione:

a) versare allo Stato, annualmente, l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti all'assistente che verrà assegnato all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del detto assistente, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) ad aggiungere alla dotazione della cattedra suddetta le eventuali economie che si rendessero disponibili dopo il versamento allo Stato delle somme dovute per i titoli di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di dieci anni, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Genova, è esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione e istituirà il posto di ruolo.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero sei facciate e dieci righe di questa facciata da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano, perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

Carlo Cereti, in detta qualità,
Erisia Gennai Tonietti,
Bruno Zavattarelli,
Mario Alburno, rogante.

Registrato a Genova il 1° ottobre 1962, Atti pubblici Mod. 71 M.E. n. 2359. Esatte L. *gratis*. *Il direttore* (firma illeggibile).

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Repertorio n. 159

Atto integrativo della convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali » della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentosessantatre addì otto del mese di aprile in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato, alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo alla presenza dei testimoni sono comparsi personalmente i signori

prof. Girolamo Orestano, da Palermo, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova;

on.le Erisia Gennai Tonietti, nella sua qualità di presidente del Pio Istituto Santa Corona;

dott. Bruno Zavattarelli, nella sua qualità di segretario generale del Pio Istituto Santa Corona;

i quali, dando esecuzione a precedenti intese,

PREMESSO

che con convenzione stipulata il giorno 19 settembre 1962, registrata all'Ufficio del registro di Genova il giorno 1° ottobre 1962, Mod. 71 M.E., n. 2359, il Pio Istituto Santa Corona si è assunto l'onere per il finanziamento di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali, da destinare in permanenza al Pio Istituto Santa Corona di Pietra Ligure;

che, in base all'art. 2 della predetta convenzione, il Pio Istituto Santa Corona si è assunto l'obbligo di corrispondere all'Università degli studi di Genova la somma di lire 1.600.000 (un milioneseicentomila) per il mantenimento del suddetto posto di assistente oltre alla somma di lire 320.000 (trecentoventimila) per la costituzione di uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio;

che, ai sensi dell'art. 5, lettera *a*), l'Università degli studi si obbliga, in esecuzione della suddetta convenzione, a versare allo Stato, annualmente, l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti all'assistente che verrà assegnato all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del detto assistente, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

che il Ministero del tesoro, in sede di esame della predetta convenzione, ha ravvisato la necessità che si proceda ad un emendamento della anzidetta convenzione nel senso che sia precisato che l'Università degli studi di Genova si obbliga a versare allo Stato, oltre agli emolumenti dovuti, quale sti-

pendio, all'assistente, anche il contributo di lire 320.000 (trecentoventimila), di cui all'art. 2 della convenzione in parola destinato al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso;

che entrambe le parti sono d'accordo sulla necessità di modificare la convenzione predetta;

Tutto ciò premesso, detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti suindicate, quanto segue:

La convenzione stipulata il giorno 19 settembre 1962, registrata a Genova il giorno 1° ottobre 1962, Mod. 71 M.E., n. 2359, tra l'Università degli studi di Genova, rappresentata dal prof. avv. Carlo Cereti, nella sua qualità di rettore, e il Pio Istituto Santa Corona, rappresentato dal presidente on.le Erisia Gennai Tonietti e dal segretario generale dott. Bruno Zavattarelli, relativa alla istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali », da assegnare in permanenza all'Istituto Santa Corona di Pietra Ligure, è integrata dal presente atto:

Art. 1.

L'Università degli studi di Genova si impegna a versare allo Stato, annualmente, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, oltre a quanto previsto dall'art. 5, comma *a*) della convenzione stipulata il 19 settembre 1962, e registrata a Genova il giorno 1° ottobre 1962, Mod. 71 M.E., n. 2359 tra l'Università degli studi di Genova ed il Pio Istituto Santa Corona, per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali », da assegnare in permanenza all'Istituto di Santa Corona di Pietra Ligure, la somma di lire 320.000 (trecentoventimila) prevista dall'art. 2 della suddetta convenzione, per gli effetti in esso indicati e le eventuali maggiorazioni di cui all'art. 3 della convenzione medesima.

Art. 2.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Genova, sarà registrata gratuitamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 94 della legge di registro, dell'art. 1 Tabella C allegata alla legge stessa, e dell'art. 45 della legge 1073 del 24 luglio 1962 (*Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1962, n. 199).

Il presente atto viene reso pubblico mediante lettura da me data ai comparenti che lo approvano e avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Esso consta, escluse le firme, di 4 (quattro) facciate e 13 (tredici) righe dattiloscritte da persona di mia fiducia.

Dopodichè viene così firmato:

Prof. Girolamo Orestano, in detta qualità,
On.le Erisia Gennai Tonietti,
Dott. Bruno Zavattarelli,
Dott. Mario Alburno.

Registrato a Genova il 13 aprile 1963, Atti pubblici, Mod. 71 Men. n. 7211. Esatte L. *gratis*. *Il direttore*: (firma illeggibile).

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1963, n. **1031**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione San Pietro Spadafora, del comune di Milazzo (Messina).

N. 1031. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 1° marzo 1962, integrato con dichiarazione del 3 luglio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione San Pietro Spadafora del comune di Milazzo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1963, n. **1032**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Mogliano Veneto (Treviso).

N. 1032. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 19 dicembre 1962, integrato con altri tre decreti ed una dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Mogliano Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. **1033**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in località Casali del comune di Mentana (Roma).

N. 1033. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sabina e Poggio Mirteto in data 11 ottobre 1962, integrato con dichiarazione del 18 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in località Casali del comune di Mentana (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. **1034**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Domenico, in località Giuntarella del comune di Saponara Villafranca (Messina).

N. 1034. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 1° marzo 1961, integrato con dichiarazione del 20 novembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Domenico, in località Giuntarella del comune di Saponara Villafranca (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. **1035**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Mogliano Veneto (Treviso).

N. 1035. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 19 dicembre 1962, integrato con altri tre decreti ed una dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Mogliano Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. 1036.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Mauro, in località Cantinella del comune di Corigliano Calabro (Cosenza).

N. 1036. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rossano in data 1° giugno 1960, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 13 novembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Mauro, in località Cantinella del comune di Corigliano Calabro (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1963.

Nomina del Consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti per il quadriennio 1963-1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, concernente l'ordinamento e le funzioni della Opera nazionale per i combattenti, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1958, con il quale è stata disposta la ricostituzione del Consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti, per il quadriennio 27 gennaio 1958-26 gennaio 1961;

Ritenuto che, a norma dell'art. 9 sopracitato occorre provvedere alla rinnovazione del predetto Consiglio consultivo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti, per la durata di un quadriennio a partire dalla data del presente decreto, è costituito come segue:

Bottalico dott. Michele, direttore generale della bonifica e della colonizzazione, membro di diritto;

Caponi dott. Unico, direttore generale della produzione agricola, membro di diritto;

Marcucci dott. Ernesto, in rappresentanza del Ministero del tesoro:

D'Emilio dott. Mattia, in rappresentanza del Ministero del lavoro;

Scarano avv. Vincenzo, Piperno comm. Edmondo, Rossetti dott. Vincenzo, Svidercoski dott. Alberto, Pastorino rag. Bruno e Dallamano avv. Wando, in qualità di esperti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1963

SEGNI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1963
Registro n. 14, *foglio n.* 43

(7350)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1963.

Classificazione tra le statali di una strada in Piemonte.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada di nuova costruzione « Innesto Strada statale n. 338 » di Mongrando presso l'abitato di Mongrando-La Serra-Valle del Viona-Settimo Vittone-Innesto Strada statale n. 26 » della Valle di Aosta, della lunghezza di km. 15+840, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Visto il voto 7 gennaio 1963, n. 435 del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Visto il voto 12 marzo 1963, n. 470 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge suindicata i pareri delle Amministrazioni provinciali di Torino e Vercelli;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « Innesto Strada statale n. 338 di Mongrando presso l'abitato di Mongrando-La Serra-Valle del Viona-Settono Vittone-Innesto Strada statale n. 26 della Valle d'Aosta » della lunghezza di km. 15+840, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 419 della Serra.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1963
Registro n. 31 *Lavori pubblici, foglio n.* 77

(7374)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1963.

Istituzione di una Agenzia consolare in Puerto Ordaz (Venezuela) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Caracas.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1948, n. 105;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Puerto Ordaz (Venezuela) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale in Caracas.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1963

p. *Il Ministro*: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1963
Registro n. 196, *foglio n.* 21

(7401)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1960, n. 40871, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Napoli e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali.

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso.

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa al n. 326 la strada « S. Gennarello » che collega la provinciale Santi di Pollena (n. 350) con la statale per Ottaviano (n. 226) (km. 0,900), che non è stata classificata provinciale con il citato decreto ministeriale;

Vista la nota 21 giugno 1963, n. 24221, dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada:

« S. Gennarello » che collega la provinciale Santi di Pollena con la statale per Ottaviano (km. 0,900).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(7411)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale n. 12013 del 5 settembre 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Modena e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Finale Emilia-Confine Ferrarese e Scortichino per Bondeno	km.	4,900
2) San Felice-Doglione-Ponte San Pellegrino	»	4,400
3) Prignano-Bivio strada Valle Rossenna presso Volta Saltino	»	4,285
4) Montese-Maserno-Castelluccio-Confine Bolognese per Lizzano	»	12,500
per un totale di	km.	26,085

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Visto la nota 26 giugno 1963, n. 8603, dell'Amministrazione provinciale di Modena;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le quattro strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(7412)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1963.

Rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Messina », con sede in Messina, ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 1038, che ne ha approvato lo statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovamento del Consiglio di amministrazione dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sopra citato;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e degli Enti interessati;

Sentito il Governo della Regione siciliana;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Messina Campionaria internazionale », con sede in Messina, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Scribano dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Nastasi Guglielmo, Zagami dott. Giuseppe e Bonanno ing. Baldassarre, in rappresentanza del Governo regionale siciliano per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e per il turismo;

Barone Antonino, in rappresentanza del comune di Messina;

Barrile dott. Nunzio, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Saija on. dott. Francesco, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Messina;

Ilardi dott. Francesco, in rappresentanza del Banco di Sicilia;

Rescifina dott Giuseppe, in rappresentanza dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina;

Marchese geom. Stellario, in rappresentanza dei soci benemeriti.

Il Consiglio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1963

Il Ministro: TOGNI

(7312)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1963.

Classificazione tra le provinciali di quattordici strade in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014,

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Perugia e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Pian di Marte: da Lisciano Niccone-Cima di Protine-Pian di Marte sulla provinciale Ponte Tocci-Castel Rigone-Umbertide	km.	12,900
2) Castel Rigonese: Ponte Tocci, sulla Statale n. 75-*bis* a Castel Rigone bivio per Preggio ed a Umbertide sulla Strada statale Tiberina	»	27,900
3) di Fabbreri-Passo Spina: dalla Strada statale Flaminia presso Fabbreria all'abitato di Passo d'Acera	»	7,900
4) Volperino: dalla Strada statale n. 77 della Val di Chienti presso Casenuove di Foligno, alla Strada statale presso Colfiorito e interessante gli abitati di Volperino, Popola e Cesi per quanto riguarda i tratti in provincia di Perugia	»	10,070
5) Uncinano: da Morgnano di Spoleto alla Bruna sulla provinciale Spoleto-Todi per Uncinano e San Vito	»	13,000
6) San Terenziano: dal quadrivio presso Ponte di Ferro di Gualdo Cattaneo a San Terenziano per Collesecco .	km.	10,100
7) Castel del Piano-San Martino: da Castel del Piano sulla Statale Pievaiola a Pila e San Martino in Campo fino all'imbocco della Statale Tiberina . .	»	11,400
8) Sette Valli: da Perugia Fontivegge a Pila e Spina sulla Cerqueto, Osteria Nova .	»	15,140
9) Pievese: da Città della Pieve alla stazione e al confine di Provincia	»	9,100
10) Loreto: da Mocaiana presso Gubbio a Loreto e Caicambucci	»	17,000
11) Montenero: dalla Strada statale Tiberina presso il bivio di Todi al confine della provincia di Terni per Vasciano e Montenero	»	12,180
12) Duesanti: dalla Strada statale Tiberina presso Ponte Rio di Todi a Grutti di Massa Martana sulla provinciale Marsciano-Collazzone-Vietri, attraverso Duesanti di Todi	»	11,150
13) Di Miraldolo: da Torgiano sulla provinciale Torgiano-Bettona-Bevagna al ponte sul Tevere sulla Statale n. 75 presso Ponte San Giovanni .	»	7,300
14) Passo Parenzi: presso Spoleto .	»	1,100
per un totale di	km.	166,240

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le quattordici strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1963

Il Ministro: SULLO

(7307)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1039 del 7 agosto 1963
Concimi chimici semplici, composti e complessi

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1039 del 7 agosto 1963, vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (IV Sezione) del 12 dicembre 1962, pubblicata il 26 giugno 1963, con la quale è stato annullato il provvedimento n. 884 del 14 settembre 1960, e sentita la Commissione centrale dei prezzi, ha adottato la seguente decisione:

CONCIMI CHIMICI

Ferme restando le disposizioni emanate per la vendita della scorie Thomas, di cui al provvedimento n. 926 del 9 giugno 1961, per gli altri concimi chimici, a parziale modifica

delle norme contenute nei provvedimenti n. 743 del 5 agosto 1958 e n. 812 del 5 agosto 1959, si dispone quanto segue con decorrenza immediata.

PERFOSFATO MINERALE

1. — Il prezzo del perfosfato minerale è stabilito in:

L. 79 per unità di anidride fosforica, per il perfosfato polverulento;

L. 81 per unità di anidride fosforica, per il perfosfato granulato.

Il titolo da conteggiare nella determinazione dei prezzi per quintale è quello che corrisponde alla cifra più bassa delle due con cui viene definito il titolo, aumentata di 0,70.

I prezzi suddetti si riferiscono a merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, ovvero franco porto o transito di confine, imballaggio da fatturare a parte.

Per le consegne alla rinfusa il prezzo è riferito al peso netto.

2. — I compensi di distribuzione sono confermati nelle misure di L. 25 al q.le per il grossista e di L. 40 al q.le per il dettagliante.

Per le vendite dirette dal produttore ad agricoltori singoli od associati, si applica l'aggiunta del solo compenso sopra previsto per il grossista, semprechè i ritiri a mezzo ferrovia non siano inferiori al vagone completo e quelli con mezzi dell'acquirente non siano inferiori a 50 quintali.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 5.000 quintali di perfosfato dallo stesso fornitore.

3. — I Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo seguendo le disposizioni contenute nel provvedimento n. 812 del 5 agosto 1959.

CONCIMI AZOTATI SEMPLICI

1. — I prezzi di vendita per merce resa franco destino e al consumo, alle condizioni appresso specificate, dei fertilizzanti azotati vengono fissati come appresso in lire per q.le:

MESE DI ACQUISTO	Solfato		Nitrato ammonico			
	ammonico	20/21	20/21		26/27	
	a destino	a consumo	a destino	a consumo	a destino	a consumo
Luglio e agosto	2.780	2.970	2 350	2 540	2.920	3.110
Settembre	2.820	3 010	2 390	2.580	2 970	3.160
Ottobre	2 860	3 050	2.430	2.620	3 020	3 210
Novembre	2.900	3 090	2 470	2 660	3.070	3 260
Dicembre	2 940	3.130	2 510	2 700	3.120	3 310
Gennaio	2.980	3 170	2 550	2.740	3 170	3.360
Febbraio	3 020	3 210	2.590	2 780	3 320	3 410
Da marzo a giugno	3.060	3.250	3 630	2 820	3 270	3 460

MESE DI ACQUISTO	Nitrato di calcio				Calciocianamide	
	13/14		15/16		15/16	
	a destino	a consumo	a destino	a consumo	a destino	a consumo
Luglio e agosto	2 330	2.520	2 660	2 850	3 210	3 400
Settembre	2,370	2 560	2.700	2 890	3 250	3.440
Ottobre	2 410	2 600	2.740	2 930	3 310	3 500
Novembre	2 450	2 640	2 780	2 970	3.350	3.540
Dicembre	2.490	2.680	2 820	3 010	3.390	3 580
Gennaio	2.530	2.720	2 860	3 050	3.450	3.640
Febbraio	2.570	2.760	2 900	3 090	3.490	3.680
Da marzo a giugno	2.610	2.800	2.940	3.130	3.530	3.720

I prezzi per quintale di calciocianamide al titolo 15/16 sovrariportati valgono anche per la calciocianamide 20/21 riferiti a 75 kg. di prodotto.

Nei prezzi *a destino* sopra indicati è compresa l'I.G.E. 5 % una tantum e si riferiscono a merce confezionata in sacchi di carta da kg. 50 (ovvero di kg. 37,50 per la calciocianamide titolo 20/21), peso lordo per netto, imballaggio e trasporto compresi, resa su mezzo di trasporto del produttore franco destino al magazzino del rivenditore.

I prezzi *al consumo* di cui sopra si riferiscono a merce resa sul mezzo di trasporto del consumatore al magazzino del rivenditore, confezionata in sacchi di carta da kg. 50 (ovvero di kg. 37,50 per la calciocianamide titolo 20/21), peso lordo per netto; essi sono comprensivi del prezzo a destino come sopra indicato e di tutti gli oneri di distribuzione ivi compresi: compenso al grossista (L. 50 al q.le), quello al dettagliante (L. 100 al q.le), magazzinaggio, facchinaggio, calo, sfrido, ecc.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 2.500 quintali di fertilizzanti azotati (bianchi e neri) per ritiri comulabili da qualsiasi produttore.

Nel caso di consegna franco stazione destino ad agricoltori singoli od associati, di quantitativi non inferiori al vagone completo, il venditore è tenuto a praticare, sui prezzi sopraindicati al consumo un abbuono di L. 22,50 per 75 kg. di calciocianamide 20/21 e di L. 30 al q.le per gli altri concimi azotati.

2. — Restano invariate le precedenti disposizioni non modificate con il presente provvedimento.

CONCIMI COMPOSTI E COMPLESSI

1. — Agli effetti del prezzo si intendono «composti» i fertizzanti formati con miscele di fertilizzanti semplici e «complessi» quelli che contengono due o più elementi fertilizzanti primari (azoto, fosforo e potassio) che sono stati chimicamente combinati con apposito processo di produzione.

Nella etichetta che indica la composizione del concime devono risultare gli elementi fertilizzanti, i titoli minimi garantiti di ciascun elemento e, ove sia il caso, la definizione di «concime complesso». In mancanza della indicazione di tale qualità o nel caso in cui il complesso abbia, in totale, meno di 20 unità fertilizzanti, il concime viene considerato composto ai fini del calcolo del prezzo.

Per i concimi composti e complessi il prezzo di vendita franco destino sarà calcolato sulla base del numero delle unità minime garantite per quintale di prodotto, adottando le quote per unità fertilizzanti, le quote fisse di produzione, nonchè la quota aggiuntiva per resa franco destino di merce imballata, risultanti dalla seguente tabella.

	Concimi composti, oppure complessi con meno di 20 unità fertil.		Concimi complessi con 20 o più unità fertilizzanti	
	polverul.	granulati	binari	ternari
Quota variabile in lire per unità:				
azoto ammoniacale, nitrico e ureico	116	116	120	120
azoto cianamidico	191	191	—	—
anidride fosforica	80,40	80,40	80,40	80,40
potassio (K_2O) da cloruro	62	62	65	65
potassio (K_2O) da solfato	84	84	88	88
Quote fisse, in lire per quintale di prodotto:				
quota di produzione	70	100	190	240
quota aggiuntiva per resa franco destino di merce imballata	500	500	500	500

I prezzi risultanti dall'applicazione delle quote di cui sopra saranno arrotondati alle 5 lire (superiori od inferiori).

A quanto sopra specificato va aggiunta l'I.G.E. 5 % una tantum.

Non è ammessa alcuna maggiorazione per l'aggiunta di elementi fertilizzanti diversi da quelli sopra elencati, salvo apposita decisione del Comitato interministeriale prezzi.

I prezzi in tal modo risultanti si riferiscono a merce confezionata in sacchi carta da kg. 50, peso lordo per netto, imballaggio e I.G.E. compresi, resa su mezzo di trasporto del produttore franco destino al magazzino del rivenditore.

2. — I Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo per merce resa su mezzo di trasporto del compratore, applicando ai prezzi come sopra determinati per il franco magazzino rivenditore, soltanto le seguenti maggiorazioni:

a) compenso forfettario per facchinaggi, magazzinaggi, calo e sfrido, ecc. L. 45 al q.le;

b) compenso di distribuzione al q.le:

grossista L. 55, dettagliante L. 110 per i concimi composti e complessi il cui prezzo franco destino rivenditore non superi le L. 5.500 al q.le;

grossista L. 70, dettagliante L. 160 per i concimi composti e complessi il cui prezzo franco destino rivenditore superi le L. 5.500 al q.le.

Nessuna ulteriore maggiorazione è ammessa per diramazioni o smistamenti fra i magazzini dei distributori, o a qualsiasi altro titolo.

I compensi di distribuzione previsti per i grossista potranno essere aggiunti in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 2.500 q.li di fertilizzanti complessi per ritiri cumulabili da qualsiasi produttore.

3. — Sono confermate le disposizioni che non sono state modificate con il presente provvedimento.

4. — I rivenditori sono obbligati ad attenersi immediatamente alle norme sopra riportate per la formazione dei prezzi di vendita al consumo.

I Comitati provinciali dei prezzi pubblicheranno in apposito listino i prezzi al consumo per i concimi composti e complessi impiegati nella Provincia, anche su richiesta degli interessati. Inoltre richiameranno i venditori all'obbligo di tenere affisso, nei locali di vendita, il listino dei prezzi dei concimi da' essi venduti.

5. — I Comitati provinciali dei prezzi sono pregati di comunicare, entro il 30 settembre 1963, i prezzi localmente stabiliti per il perfosfato minerale ed i concimi composti e complessi con le relative analisi di costo.

(7455)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sessantadue Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 luglio 1963, le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia dipendenti I.N.A.M., con sede in Alessandria, costituita per rogito Canessa in data 15 maggio 1957, repertorio n. 14134;

2) Società cooperativa di consumo « Fra Reduci e combattenti », con sede in Campoluci (Arezzo), costituita per rogito Miloni in data 5 maggio 1949, repertorio n. 5455;

3) Società cooperativa produzione e lavoro « L'Unione », con sede in Arezzo, costituita per rogito Cantucci in data 13 novembre 1945, repertorio n. 13901;

4) Società cooperativa edilizia « Il Focolare », con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Rossetti in data 7 dicembre 1954, repertorio n. 923;

5) Società cooperativa edilizia « Casa Mia A.C.L.I. », con sede in San Benedetto del Tronto, costituita per rogito Ciociolla in data 12 ottobre 1954, repertorio n. 861;

6) Società cooperativa edilizia « Eureka », con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Bracciolani in data 1° marzo 1957, repertorio n. 1606/398;

7) Società cooperativa edilizia « Caudina », con sede in Benevento, costituita per rogito Prozzo in data 24 gennaio 1958, repertorio n. 12051/539;

8) Società cooperativa agricola Piccoli produttori di Anzola Emilia, con sede in Anzona Emilia (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 18 febbraio 1955, repertorio numero 14901;

9) Società cooperativa agricola Produttori C.A.P.P. Gherghenzano, con sede in San Giorgio di Piano (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 21 aprile 1955, repertorio n. 15431;

10) Società cooperativa consumo « Rosetum », con sede in Brescia, costituita per rogito Cicognani in data 1° ottobre 1958, repertorio n. 1227;

11) Società cooperativa edilizia « San Sebastiano », con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 8 dicembre 1957, repertorio n. 21914;

12) Società cooperativa agricola di consumo « La Combattente », con sede in Cotronei (Catanzaro), costituita per rogito Caruso in data 25 marzo 1947;

13) Società cooperativa scuola di lavoro « Scudo Crociato », con sede in Paludi (Cosenza), costituita per rogito Labonia in data 24 maggio 1951, repertorio n. 1354;

14) Società cooperativa agricola « La Proletaria », con sede in Paludi (Cosenza), costituita per rogito Longo in data 28 ottobre 1946, repertorio n. 385;

15) Società cooperativa edilizia « Wanguard », con sede in Cremona, costituita per rogito Gambaro in data 3 settembre 1958, repertorio n. 5974;

16) Società cooperativa di produzione e lavoro « Proletaria Films », con sede in Firenze, costituita per rogito Zampetti in data 26 giugno 1946, repertorio n. 12732;

17) Società cooperativa agricola « Coltivatori Diretti e Fittavoli », con sede in Bellaria di Rimini, costituita per rogito Compatangelo in data 16 luglio 1951, repertorio n. 4353;

18) Società cooperativa di lavoro « Sant'Andrea », con sede in Sant'Andrea Vallefredda (Frosinone), costituita per rogito Tudino in data 10 settembre 1948, repertorio n. 4032;

19) Società cooperativa di consumo « Acquacandida », con sede in Cervaro (Frosinone), costituita per rogito Cavicchioni in data 10 gennaio 1948, repertorio n. 513;

20) Società cooperativa e lavoro « Reduci San Biagio Saracinesco », con sede in San Biagio Saracinesco (Frosinone), costituita per rogito Monaco in data 12 aprile 1946, repertorio n. 1810;

21) Società cooperativa appalti ferroviari « Giuliano Gemminiti Lia », con sede in Sora (Frosinone), costituita per rogito Savona in data 8 dicembre 1950, repertorio n. 15173/8707;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Marone Cardito », con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Sgueglia in data 9 dicembre 1946, repertorio numero 687;

23) Società cooperativa di produzione e lavoro Reduci e combattenti Viticuso, con sede in Viticuso (Frosinone), costituita per rogito Sgueglia in data 1° maggio 1947, repertorio n. 930;

24) Società cooperativa edilizia « Sardegna A e Sardegna B », con sede in Genova, costituita per rogito Solimena il 28 ottobre 1958, repertorio n. 40017;

25) Società cooperativa agricola « La Redenta », con sede in Bacinello di Scanzano (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 14 marzo 1960, repertorio n. 3890;

26) Società cooperativa edilizia « Munazio Planco » (già Aurora tra impiegati dello Stato di ruolo), con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 29 ottobre 1957, repertorio n. 10601;

27) Società cooperativa edilizia « L'avvenire », con sede in La Spezia, costituita per rogito Carpena in data 13 aprile 1957, repertorio 31135;

28) Società cooperativa edilizia « Giotto Piazza Napoli », con sede in Milano, costituita per rogito Manneschi in data 2 settembre 1958, repertorio n. 120654;

29) Società cooperativa « Augusto Città Studi », con sede in Milano, costituita per rogito Parigi, in data 14 novembre 1958, repertorio n. 5568;

30) Società cooperativa di abitazione « La Milanese », con sede in Milano, costituita per rogito Riccà in data 31 gennaio 1959, repertorio n. 3385;

31) Società cooperativa mista « Sant'Ambrogio », con sede in Milano, costituita per rogito Giudice in data 17 marzo 1958, repertorio n. 52313;

32) Società cooperativa agricola « La Sanmaurese », con sede in San Mauro Forte (Matera), costituita per rogito Salomone in data 13 settembre 1946, repertorio n. 2954;

33) Società cooperativa edilizia « San Giorgio » fra dipendenti dell'industria e del commercio e artigiani aventi domicilio in Modena e provincia », con sede in Modena, costituita per rogito Cornia in data 7 febbraio 1954, repertorio n. 3159/893;

34) Società cooperativa edilizia « La Cuffia » fra i telefonici di Modena, con sede in Modena, costituita per rogito Gregni in data 23 giugno 1955, repertorio 15910;

35) Società cooperativa edilizia « La Tipografica », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 22 settembre 1955, repertorio 3753/1287;

36) Società cooperativa edilizia « Contribuenti INA-Casa - San Giovanni », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 24 giugno 1957, repertorio 4930/1730;

37) Società cooperativa edilizia « Pineta », con sede in Ischia (Napoli), costituita per rogito Criscuolo in data 14 settembre 1958, repertorio n. 1542;

38) Società cooperativa « Tassisti Artigiani », con sede in Napoli, costituita per rogito Staffa in data 25 settembre 1953, repertorio n. 3996;

39) Società cooperativa edilizia « Puteoli », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Ciampolillo in data 24 novembre 1957, repertorio n. 7284;

40) Società cooperativa edilizia « Ilvania », con sede in Torre Annunziata (Napoli) costituita per rogito Gelardi in data 28 dicembre 1957, repertorio n. 7665;

41) Società cooperativa di produzione e lavoro « Audax » fra reduci, con sede in Napoli, costituita per rogito Suriano in data 10 novembre 1945, repertorio n. 1917;

42) Società cooperativa edilizia Neapolis, con sede in Napoli, costituita il 19 novembre 1957;

43) Società cooperativa edilizia « Volante », con sede in Napoli, costituita per rogito Rega in data 7 gennaio 1955, repertorio n. 1133;

44) Società cooperativa edilizia « Electra », con sede in Pistoia, costituita per rogito Caponetto in data 21 aprile 1954, repertorio n. 1954;

45) Società cooperativa edilizia « La Prora », con sede in Potenza, costituita il 15 luglio 1955;

46) Società cooperativa edilizia « Ars et Cultura », con sede in Roma, costituita per rogito Di Francesco in data 18 dicembre 1955, repertorio n. 14615;

47) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Laboriosa », con sede in Roma, costituita per rogito Albertini, in data 16 dicembre 1944, repertorio 4618;

48) Società cooperativa edilizia « La Libergrafica », con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 21 giugno 1949 repertorio n. 14329;

49) Società cooperativa produzione e lavoro « Paratori », di Bestiame, con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Sconocchia in data 19 settembre 1951;

50) Società cooperativa edilizia di Produzione e lavoro agricola di consumo, con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Butera in data 11 dicembre 1949, repertorio n. 11470;

51) Società cooperativa edilizia « Impiegati e pubblici maestri elementari di ruolo C.E.I.P.R.M.N.R. », con sede in Salerno, costituita per rogito Manlio in data 19 novembre 1953, repertorio 16642;

52) Società cooperativa edilizia « Forza, volontà e coraggio ». con sede in Salerno, costituita per rogito Carrozza in data 25 marzo 1955, repertorio n. 6904;

53) Società cooperativa di produzione e lavoro « Doria », con sede in Angri (Salerno) costituita per rogito D'Antonio in data 5 giugno 1955 repertorio A/6497;

54) Società cooperativa edilizia « L'Approdo », con sede in Siena, costituita per rogito Campanini in data 2 marzo 1956, repertorio n. 3955/718;

55) Società cooperativa edilizia « Edilia », con sede in Siena, costituita per rogito Soldateschi in data 27 ottobre 1955, repertorio n. 23430;

56) Società cooperativa edilizia « Tipo », con sede in Terni, costituita per rogito Fedele in data 11 ottobre 1956, repertorio n. 29612;

57) Società cooperativa di consumo « Agricola operaia di Amelia », con sede in Amelia (Terni), costituita per rogito Buoncristiano in data 24 settembre 1950, repertorio n. 575;

58) Società cooperativa « Rivenditori latte », con sede in Trieste, costituita per rogito Cattunar in data 8 marzo 1961;

59) Società cooperativa edilizia fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Cervignano del Friuli (Udine), costituita per rogito De Bartolomei in data 10 giugno 1956, repertorio n. 9222;

60) Società cooperativa edilizia fra Ufficiali dell'Esercito « Friuli », con sede in Udine, costituita per rogito Zaina in data 9 novembre 1955, repertorio n. 18308;

61) Società cooperativa edilizia « Villa Serena », con sede in Udine, costituita per rogito Bronzin in data 2 luglio 1957, repertorio n. 25395;

62) Società cooperativa edilizia « Ferrovieri della provincia di Varese », con sede in Varese, costituita per rogito Cazzaniga in data 17 maggio 1952, repertorio n. 19477/4765.

(7361)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 agosto 1963

1 Dollaro USA	620 975
1 Dollaro canadese	572,675
1 Franco svizzero	143,855
1 Corona danese	89,875
1 Corona norvegese	86,895
1 Corona svedese	119,702
1 Fiorino olandese	172,105
1 Franco belga	12,446
1 Franco francese	126,732
1 Lira sterlina	1738,60
1 Marco germanico	155,947
1 Scellino austriaco	24,06
1 Escudo Port.	21,675

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/368 San Dorligo della Valle di data 13 marzo 1933, con il quale il cognome del sig. Maver Federico (Miroslav), nato a Bagnoli della Rosandra (San Dorligo della Valle) il 5 giugno 1915, ed ivi residente al n. 138, venne ridotto in forma italiana di « Mauri », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda in data 5 luglio 1963, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Maver »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/368 S. Dor. d. Valle di data 14 marzo 1933 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Mauri Federico (Miroslav) è restituito nella sua forma originaria di « Maver ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari

1) Roiec Veronica nata ad Antignana di Villa Decani il 2 maggio 1915, moglie.

Il sindaco di San Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 1° agosto 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

(7323)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a ventisei posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 57, concernente integrazioni e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a ventisei posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, integrato dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 57, la metà dei posti suddetti è riservata a tutti coloro i quali, comunque assunti o denominati, prestino servizio presso gli uffici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, almeno dal 1° dicembre 1962.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo quanto disposto dal successivo art. 3;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Il limite massimo di età previsto dall'articolo precedente è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, numero 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, articolo 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi da territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dell'Etiopia e della Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, artt. 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11 della tabella stessa;

l) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

m) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1939 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3 e 6) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano gli aumenti di cui al precedente n. 2);

7) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano già dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per il personale di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando.

Art. 4.
Domanda di ammissione.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che i candidati intendano presentare ai fini della valutazione di merito. Non saranno presi in considerazione i titoli che venissero presentati dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.
Prova di esame e comunicazione.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto ministeriale.

La data e il luogo in cui tale prova si svolgerà saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima dello inizio di essa e, nello stesso termine, sarà pubblicato apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.
Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione dei documenti relativi.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato, riportando in tale prova almeno sei decimi, debbono far pervenire all'Ispettorato generale della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

Graduatoria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 8.

Presentazione dei documenti.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) il titolo di studio richiesto all'art. 1 in originale oppure in copia, su carta da bollo, autenticata ai sensi dello art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 637.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra e assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro opposizione nei riguardi degli obblighi militari uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica), copia o estratto di foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto, certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici ed ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta da bollo rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo

stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al numero 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al numero 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, ed in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al numero 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti ed assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale n. 1922, in carta bollata;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc.; di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, o i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci della deportazione o dell'internamento presenteranno l'apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il modello 69/*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 del terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96 gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante se il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza·

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta bollata rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 8, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova inservienti nella carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così composta:

un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore principale, presidente;

quattro funzionari della carriera suddetta con qualifica non inferiore ad ispettore principale, membri.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore di 2ª classe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1963
Registro n. 91 Bilancio, I.G.M.C.T.C., foglio n. 369

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) nato a (provincia di il giorno domiciliato in (provincia di) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a ventisei posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito (indicare il titolo di studio) in data . presso l'Istituto di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . ; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Allega i seguenti documenti ai fini della valutazione di merito:

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(7245)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso per titoli al posto di direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 12 ottobre 1956, n. 1212, concernente la istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi;

Veduto il decreto ministeriale 15 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 21 febbraio 1961, con cui è stato bandito ai sensi dell'art. 10 della legge suindicata il concorso per titoli al posto di direttore del Centro medesimo:

Veduto il decreto ministeriale 3 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 novembre 1962, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Veduta l'unita relazione della Commissione giudicatrice;

Accertata la regolarità del oncorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli al posto di direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, bandito con decreto ministeriale 15 febbraio 1961, citato nelle premesse:

1. Sala Giuseppe	punti	128 —	su 150
2. Branca Remo	»	122,50	»
3. Graziosi Giorgio	»	79,50	»
4. Mazzoni Guido	»	53 —	»
5. Ghirardini Lino	»	50,30	»

Art. 2.

Il prof. Giuseppe Sala, insegnante di ruolo di lettere italiane e storia negli Istituti tecnici, è dichiarato vincitore del concorso suddetto e, in conseguenza, a decorrere dal 1° maggio 1963, è comandato per un triennio presso il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, con le funzioni di direttore, e con gli assegni a carico del Centro medesimo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1963
Registro n. 48 *Pubblica istruzione, foglio n.* 26

(7509)

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a quarantasei posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Il Ministero del tesoro rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che la prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a quarantasei posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1962, avrà luogo a Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 del giorno 28 settembre 1963.

(7470)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.